SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1967

(117ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943 e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte » **(2606) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1673, 1674
ADAMOLI 1674
GENCO, *relatore* 1674
MARTINEZ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 1674

La seduta è aperta alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Gaiani, Garlato, Genco, Giorgetti, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Vergani e Vidali.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Spezzano è sostituito dal senatore Mammucari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Angrisani e per la marina mercantile Martinez.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte (2606)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ul-

teriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E N C O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, il decreto legislativo n. 1697 del 22 dicembre 1947, relativo alla costituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte, dava facoltà all'Ente stesso di imporre e riscuotere per un biennio una tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale Savona-Vado, al fine di consentire all'Ente portuale di procurarsi i finanziamenti necessari per dotare il porto delle attrezzature occorrenti e provvedere alla loro gestione.

Con la legge 21 ottobre 1950, n. 943, fu concessa all'Ente la facoltà di imporre e di riscuotere, per 15 anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la suddetta tassa portuale. Tale norma veniva in seguito recepita dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, che fissava al 31 dicembre 1965 il termine entro il quale avrebbe potuto essere esplicata tale facoltà.

Ora, come voi ben sapete, da tempo è all'esame del Parlamento un disegno di legge con il quale si istituisce l'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte. Nelle more dell'approvazione di questo provvedimento — oggi al secondo punto del nostro ordine del giorno —, la legge 23 dicembre 1965, n. 1417, stabilì la proroga al 31 dicembre 1966 del termine previsto dall'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e di quello stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Successivamente, la legge 29 dicembre 1966, n. 1195, prorogò ulteriormente tale termine al 31 dicembre 1967.

Ora, poichè l'*iter* parlamentare del disegno di legge che istituisce il nuovo Ente non potrà esaurirsi entro un breve periodo di tempo, si rende indispensabile stabilire una ulteriore proroga di un anno dei termini anzidetti, e cioè una proroga fino al 31 dicembre 1968.

Ciò detto, invito la Commissione a voler dare il proprio voto favorevole a questo provvedimento.

A D A M O L I . La relazione fatta dal senatore Genco non richiede alcun elemento aggiuntivo, per cui dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Desidero però che resti a verbale e che risulti con estrema chiarezza che l'approvazione di questo provvedimento di proroga non significa che da parte della Commissione non vi è la volontà di approvare rapidamente il disegno di legge istitutivo dell'Ente autonomo del porto di Savona.

G E N C O , *relatore*. Concordo con quanto detto dal senatore Adamoli.

M A R T I N E Z , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1195, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, è ulteriormente prorogato di un anno.

(*È approvato*).

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1968 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del

porto, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari